

MODIFICHE AL CODICE PENALE

- L'AGGRAVANTE DELL' ABBANDONO DEGLI ANIMALI -

di Avv.to Rosa Bertuzzi

Per effetto della **Legge n. 177 del 25 Novembre 2024** (così rubricato "*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*") sono state apportate modifiche al Codice della Strada e, di riflesso, anche al Codice Penale. Nello specifico, sono stati riformati:

❖ **L'articolo 727 c.p. "Abbandono di animali"**

La modifica introduce un'aggravante del reato quando l'abbandono dell'animale avviene su strada o sue pertinenze. L'aggravante in parola trova applicazione anche in caso di abbandono di animali che abbiano acquisito abitudine alla cattività.

E' stata introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente quando l'abbandono dell'animale sia stato attuato utilizzando un veicolo.

Ai fini della configurazione di tale ipotesi, occorre dimostrare che l'utilizzo del veicolo sia stato effettivamente strumentale all'abbandono, non essendo sufficiente che l'autore del fatto sia sorpreso alla guida di un veicolo subito dopo averlo commesso (ad esempio, quando per raggiungere il luogo dell'abbandono, il trasporto dell'animale sul veicolo risulta determinante perché si trova in autostrada o in un luogo molto lontano dall'abitazione).

❖ **L'articolo 589-bis c.p. "Omicidio stradale e nautico"**

Si estende l'applicazione della pena ivi prevista anche alla persona che ha abbandonato, su strada o nelle relative pertinenze, un animale domestico che ha provocato un incidente mortale. Ai fini dell'applicazione di tale ipotesi si deve essere in presenza di alcune condizioni indicate espressamente dalla norma:

- l'animale abbandonato deve essere domestico;
- l'abbandono deve avvenire su una strada o nelle sue pertinenze;
- la presenza dell'animale abbandonato, quindi privo di controllo, sulla strada o sua pertinenza, deve costituire la causa diretta dell'accadimento dell'incidente.

La formulazione generica della norma non consente di stabilire un limite temporale tra il momento in cui l'animale viene abbandonato e quello in cui avviene l'incidente. Pertanto, si ritiene che sia sufficiente dimostrare che l'abbandono è avvenuto su strada o su una sua pertinenza, a prescindere dalla circostanza che l'animale abbia vagato da solo per molto tempo prima di provocare l'incidente stradale.

❖ **L'articolo 590-bis c.p. "Lezioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime"**

Le modifiche effettuate in questo articolo, essendo speculari a quelle dell'art. 589-bis, si rimanda alle sopra cennate argomentazioni.